

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 941/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che abroga il regolamento (CE) n. 2465/97 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con la Sierra Leone 1
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/300/PESC:

- ★ Posizione comune, del 27 aprile 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea nei confronti della Sierra Leone 2

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 941/98 DEL CONSIGLIO**del 27 aprile 1998****che abroga il regolamento (CE) n. 2465/97 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con la Sierra Leone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune 98/300/PESC, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea nei confronti della Sierra Leone ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 16 marzo 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1156 (1998), nella quale ha deciso di revocare, con effetto immediato, il divieto di vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi alla Sierra Leone;

considerando che, pertanto, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2465/97 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2465/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. COOK

(1) Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 344 del 15.12.1997, pag. 1.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 27 aprile 1998

**definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea nei confronti della
Sierra Leone**

(98/300/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA;

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 16 marzo 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1156 (1998), nella quale ha deciso di revocare, con effetto immediato, il divieto di vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi alla Sierra Leone,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'interruzione delle relazioni economiche con la Sierra Leone termina a norma del paragrafo 2 della risoluzione delle Nazioni Unite 1156 (1998).

Articolo 2

La presente posizione comune prende effetto il 16 marzo 1998.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. COOK
